

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKÝCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 44/05

24 maggio 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-244/03

Repubblica francese / Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

LA CORTE RESPINGE IL RICORSO CONTRO IL DIVIETO PROGRESSIVO DI SPERIMENTAZIONI ANIMALI PER L'ELABORAZIONE DI COSMETICI E LA LORO IMMISSIONE SUL MERCATO

L'annullamento parziale della direttiva impugnata modificherebbe la sostanza delle disposizioni in materia di sperimentazione animale per l'elaborazione di prodotti cosmetici.

La direttiva 2003/15/CE¹ prevede, segnatamente, che gli Stati membri vietano progressivamente l'immissione in commercio di prodotti cosmetici quando tali prodotti o i loro ingredienti siano stati oggetto di sperimentazione animale, nonché la realizzazione, sul loro territorio, di sperimentazioni animali relative ai detti prodotti o ingredienti. La menzionata direttiva ha peraltro soppresso il divieto di immissione in commercio di tali prodotti sino ad allora previsto dalla direttiva 76/768².

La Francia ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee l'annullamento dei nuovi divieti introdotti dalla direttiva 2003/15, sostenendo, in particolare, che essi violerebbero il principio della certezza del diritto. La Francia non ha tuttavia chiesto l'annullamento della disposizione abrogativa del divieto precedente.

La Corte di giustizia rammenta, anzitutto, che l'annullamento parziale di un atto comunitario è possibile solamente quando gli elementi di cui sia chiesto l'annullamento siano separabili dal resto dell'atto e che tale requisito non è soddisfatto quando l'annullamento parziale richiesto avrebbe come effetto di modificare la sostanza dell'atto.

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 febbraio 2003, 2003/15/CE, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (GU L 66, pag. 26).

² GU L 262, pag. 169.

Nella specie, la Corte ritiene che l'annullamento della sola disposizione impugnata, lasciando sopravvivere quella abrogativa del divieto precedente, modificherebbe sostanzialmente le disposizioni in materia di sperimentazione animale per l'elaborazione di prodotti cosmetici.

La disposizione controversa è, infatti, destinata a sostituire il divieto precedente e presenta, in parte, lo stesso oggetto (modalità del divieto di commercializzare prodotti cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali). L'abrogazione della precedente disposizione risulta essere conseguenza dell'adozione della nuova.

Inoltre, la direttiva 2003/15 pone in risalto la connessione tra le due disposizioni: essa precisa che è **essenziale** che **venga perseguito l'obiettivo dell'eliminazione della sperimentazione animale diretta all'elaborazione di prodotti cosmetici** e che il divieto di tali sperimentazioni divenga effettivo sul territorio degli Stati membri.

Ciò premesso, la Corte rileva che l'introduzione dei nuovi divieti e l'abrogazione dei precedenti costituiscono un tutt'uno indissociabile.

La Corte afferma quindi, in conclusione, che **l'annullamento parziale richiesto è impossibile** e dichiara il ricorso irricevibile.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: FR, DE, EN, ES, IT, NL, PL

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674